

Sessione di bilancio 2019: al via alla Camera il provvedimento di manovra economica

20 Novembre 2018

E' all'esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ([DDL 1334/C](#) - Relatori gli On. Silvana Andreina Comaroli, del Gruppo della Lega) e Raphael Raduzzi del Gruppo M5S).

Il provvedimento contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati, per il 2019 e per i due anni successivi, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018.

La "sessione di bilancio" si è aperta alla Camera con l'assegnazione del provvedimento e lo svolgimento di un ciclo di audizioni preliminari all'esame a cui ha partecipato anche ANCE (si veda notizia di Interventi ANCE del 12 novembre 2018). In seguito all'acquisizione dei pareri delle altre Commissioni parlamentari la Commissione Bilancio ha, quindi, avviato l'esame in sede referente che dovrebbe concludersi entro al 26 mentre la discussione in Assemblea avrà inizio mercoledì 28 novembre prossimo.

La Commissione sta attualmente procedendo all'esame delle numerose proposte emendative presentate al testo (circa 4.000) con il vaglio di ammissibilità propedeutico alla successiva votazione.

Tra le norme del testo di maggior interesse, in particolare, si evidenziano le seguenti:

Fiscalità

-viene prevista la **sterilizzazione dell'aumento previsto per il 2019 dell'aliquota IVA ordinaria** dal 22% al 24,2% e di quella **ridotta** dal 10% all'11,5% e sono **rimodulati gli aumenti dell'IVA** previsti dalla Legge di bilancio 2018 per il 2020 e 2021 (IVA ridotta all'11,5 % per 2020 e 2021; IVA ordinaria al 24,1% per il 2020 e 24,5% per il 2021) (Art.2);

-viene innalzata a 65.000 euro annui la soglia per l'applicazione alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni del **regime forfetario dei contribuenti minimi con aliquota agevolata al 15 %** (Art.4);

-dal 1° gennaio 2020 viene prevista per le persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni, che percepiscono ricavi o compensi compresi **tra 65.001 e 100.000 euro** ragguagliati ad anno, **un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 20%** (Art.6);

-viene prevista l'applicazione di una **aliquota IRES ridotta al 15% (anziché al 24%) per le imprese che reinvestono gli utili prodotti nell'acquisto di beni strumentali nuovi e in nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti a determinato e indeterminato. L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi (Art.8);

-viene prevista la possibilità di applicare, in alternativa al regime ordinario, una **cedolare secca al**

21% ai nuovi contratti conclusi dal 1° gennaio 2019 per la locazione di locali commerciali (categoria catastale C/1- negozi e botteghe) con superficie fino a 600 mq. La disciplina non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (Art.9);

-vengono **prorogate, per il 2019, con una rimodulazione, le agevolazioni fiscali già previste dall'art. 1, comma 9 della L.232/2016, riguardanti gli investimenti in beni materiali digitali nuovi** (iperammortamento Industria 4.0). La proroga si applicherà agli acquisti dei beni effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 qualora entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine di acquisizione risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in acconto per almeno il 20% del prezzo del bene (Art.10);

-vengono **prorogati al 31 dicembre 2019 i seguenti "bonus" fiscali** attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2018:

-detrazione per interventi di **riqualificazione energetica di singole unità immobiliari** (cd. *Ecobonus*), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018). Resta ferma l'applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell'*Ecobonus* riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del *Sismabonus*, anch'esso in scadenza il 31 dicembre 2021;

-**detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni**, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro, riguardante anche: la detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante; la detrazione del 50% per l'acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni;

-detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese (Art.11);

-viene prorogata al 31 dicembre 2019 la **detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde** (su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare) (Art.12);

-vengono **riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola**, previo pagamento di un'imposta sostitutiva determinata sui valori di acquisto rivalutati, prorogando dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione (Art.81)

-viene **abrogata l'imposta sul reddito d'impresa (IRI)**, introdotta dall'art. 1, co. 547, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) quale regime tributario sostitutivo dell'IRPEF, applicabile su opzione del contribuente, relativo ai redditi d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'aliquota è fissata in misura pari all'aliquota ordinaria IRES (24%). L'aliquota non è mai entrata in vigore in quanto la sua applicazione è stata prorogata al 2018 dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e la norma del testo abroga tale regime opzionale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (Art.82);

Sviluppo degli investimenti

-viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **fondo per le amministrazioni centrali** con una dotazione di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Il riparto del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza (Art.15);

-viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **fondo per le amministrazioni territoriali** con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. Il fondo è destinato, tra l'altro, a: programmi di edilizia sanitaria; manutenzione scuole e strade delle province delle regioni a statuto ordinario; rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Risorse e modalità di utilizzo saranno individuati con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 gennaio 2019 (Art.16);

-viene **modificato l'art. 37, comma 5, del DLgs 50/2016 (Codice dei contratti)**, prevedendo che in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38 del Codice), **l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano**, e i Comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici (art. 16, comma 4);

-viene istituita, dal 1 gennaio 2019, la "**Centrale per la progettazione delle opere pubbliche**", cui viene attribuito il compito di progettare le opere pubbliche ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice dei contratti, previa convenzione con le amministrazioni centrali e locali e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti (Art.17);

-viene prevista l'istituzione, con apposito DPCM, **della Struttura di missione "InvestItalia"**, per il **supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri** di coordinamento delle politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo **in materia di investimenti pubblici e privati**. Tra i compiti attribuiti alla struttura: analisi e valutazione di programmi di investimento e di riammodernamento delle infrastrutture delle P.A.; verifica degli stati di avanzamento dei progetti; di elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico e di soluzioni operative in materia di investimento in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri (Art. 18);

-viene **rifinanziata** la misura agevolativa per finanziare l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI istituita dall'articolo 2 del DL 69/2013, convertito dalla L. 98/2013 e successivamente rifinanziato ed esteso (**Nuova Sabatini**), con uno stanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 (Art. 19);

-viene istituito un **Fondo di sostegno al Venture Capital** con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per finanziare la sottoscrizione da parte dello Stato (ai sensi dei commi 7 e 8), tramite il MISE, di quote o azioni (art.19, comma);

-vengono stanziati **2 miliardi di risorse aggiuntive da destinare al programma pluriennale di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della L. 67/1988** che vanno ad aggiungersi ai 24 miliardi previsti con la Legge di stabilità per il 2010 (L. 191/2009) e saranno programmate attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni. Le stesse verranno attribuite prioritariamente alle regioni che hanno esaurito le risorse già stanziate a valere sul Fondo investimenti enti territoriali (Art. 42).

Lavoro

-viene disposto che i programmi operativi nazionali e regionali ed i programmi operativi possano prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, **l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego** regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per tali soggetti l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis del DL 87/2018 (incentivo occupazione mezzogiorno) è elevato fino al 100 per cento ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (Art.20)

-viene previsto che, **limitatamente all'esercizio finanziario 2019**, le risorse per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti **all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro**, di cui all'art. 1, comma 110, lettera b), della L. 205/2017, **siano incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.** (Art.22)

-viene previsto che, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, **5 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 ed 5 milioni a decorrere dall'anno 2020** siano destinati agli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello previsti dal d.lgs. n. 150/2015 (Art.26)

-al fine di incentivare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene **previsto l'inasprimento di alcune sanzioni per violazioni in materia di lavoro sommerso, orario di lavoro, riposi settimanali, somministrazione di lavoro, obbligo di comunicazione dei lavoratori distaccati** pari ad euro 100 per ogni lavoratore irregolare. Viene disposto, altresì, un incremento pari al 15% delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e le somme che l'INAIL ammette a pagare in sede amministrativa (Art.35)

Regioni ed enti locali

-viene **innovata la vigente disciplina sull'equilibrio di bilancio degli enti territoriali**, prevedendo che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021 – subordinatamente per queste al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente – potranno **utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa** nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011, ed in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e n. 101 del 17 maggio 2018. Le autonomie speciali e gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Conseguentemente vengono abrogate, tra le altre, le disposizioni della legge 232/2016 relative alle

modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio (art.1, commi 465 e 466, 468-482), all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed alle regioni per investimenti (commi 485-493, 502-508) (Art. 60);

-vengono definite le modalità di attuazione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario. In particolare: viene ridotto di 750 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2018; viene **attribuito alle regioni ordinarie** un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per il 2019 e a 1.746,20 milioni per il 2020 con la finalità di **rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici** (art. 61);

-viene **riconosciuta anche agli enti in disavanzo la facoltà di utilizzo del risultato di amministrazione** disciplinandone nel dettaglio le modalità (art. 65);

- viene **rivista la disciplina del Fondo Pluriennale vincolato** di cui all'art. 56,c.4, del Dlgs 118/2011 prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo secondo modalità definite con decreto interministeriale da adottare entro il 30 aprile 2019 (art. 67);

-viene stabilito che **le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma straordinario per le periferie urbane producono effetti nel corso dell'anno 2019, con riguardo al rimborso** delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma (art. 68);

Esigenze emergenziali

-viene disposta la **proroga, fino al 31 dicembre 2019, dello stato di emergenza relativo al sisma del centro Italia**, incrementando, a tal fine, la dotazione del corrispondente Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per il 2019 (Art. 79, comma 3);

-viene disposta la **proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria relativa al sisma del centro Italia**, incrementando, a tal fine, la dotazione del corrispondente Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per il 2019 (Art.79, comma 4).